

The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in a dark blue, sans-serif font.

CORSO PER I DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA PENALE MINORILE

PRIMO INCONTRO – AVV. CRISTINA REY

LE PECULIARITA' DEL PROCESSO PENALE MINORILE

- RIFORMA A MARGINE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE
- DPR 448/1998 ENTRATO IN VIGORE IL 24 OTTOBRE 1989
- TECNICA LEGISLATIVA DI INTRODURRE NORME SPECIALI (ART. 15 C.P.) RISPETTO AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
- PROCESSO A MISURA DI MINORE: *«SI MODELLA IL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MODO DA RENDERLO COMPATIBILE CON UNA PERSONALITÀ ANCORA IN VIA DI FORMAZIONE»*
- QUINDI È UNA DISCIPLINA CHE HA UNA FINALITÀ FORTEMENTE EDUCATIVA

L'ART. 1 DEL DPR 448/1988

- **ART. 1.**

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO MINORILE

1. NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO E, PER QUANTO DA ESSE NON PREVISTO, QUELLE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. TALI DISPOSIZIONI SONO APPLICATE **IN MODO ADEGUATO ALLA PERSONALITÀ E ALLE ESIGENZE EDUCATIVE DEL MINORENNE.**

2. IL GIUDICE ILLUSTRA ALL'IMPUTATO IL **SIGNIFICATO DELLE ATTIVITÀ PROCESSUALI** CHE SI SVOLGONO IN SUA PRESENZA NONCHÉ IL CONTENUTO E LE **RAGIONI ANCHE ETICO-SOCIALI DELLE DECISIONI.**

FAMILIARIZZIAMO COI PRINCIPI MINORILI

- **PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA:** IL GIUDICE CERCHERÀ LA SOLUZIONE ADEGUATA AL MINORE, AVUTO RIFERIMENTO ALLE SUE RISORSE FAMILIARI, SCOLASTICHE E SOCIALI, COL FINE DI DARE CONTINUITÀ ALLA SUA EDUCAZIONE.
- **PRINCIPIO DI MINIMA OFFENSIVITÀ:** IL GIUDICE DEVE DECIDERE PREOCCUPANDOSI DI NON INTERROMPERE L'EDUCAZIONE IN CORSO E IMBOCCANDO LA PIÙ VELOCE VIA DI USCITA DAL CIRCUITO PENALE. MISURE ALTERNATIVE ALLA PENA.
- **PRINCIPIO DI DESTIGMATIZZAZIONE:** IL MINORE VA PROTETTO DAI PROCESSI PSICOLOGICI DI SVALUTAZIONE DI SÉ E DEL CONTESTO IN CUI VIVE.
- **PRINCIPIO DELLA RESIDUALITÀ DELLA DETENZIONE:** LO STATO HA UN OBBLIGO POSITIVO DI APPRONTARE STRUMENTI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO PRINCIPIO, IL CARCERE NON EDUCA

L'IMMATURITA' SECONDO IL DIRITTO

ART. 97 C.P. - MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI.

NON È IMPUTABILE CHI, NEL MOMENTO IN CUI HA COMMESSO IL FATTO, NON AVEVA COMPIUTO I QUATTORDICI ANNI. (MA MISURE DI SICUREZZA)

ART. 98 C.P. – MINORE DEGLI ANNI DICHIOTTO.

È IMPUTABILE CHI, NEL MOMENTO IN CUI HA COMMESSO IL FATTO AVEVA COMPIUTO I QUATTORDICI ANNI MA NON ANCORA DICHIOTTO, SE AVEVA LA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE; MA LA PENA È DIMINUITA. PENE ACCESSORIE DAI 5 ANNI DI PENA PRINCIPALE.

COME SI VALUTA L'IMMATURITA'?


- CASSAZIONE DICE: CASO PER CASO. NON ESISTONO PRESUNZIONI.
- SOLITAMENTE SI FA RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL REATO COMMESSO E ALLA CAPACITÀ DEL MINORE DI COMPRENDERNE IL DISVALORE.
- VALUTAZIONE CHE IL GIUDICE SOLITAMENTE EFFETTUA UTILIZZANDO IL SUO SAPERE (ESPERTO COMPONENTE) O CON L'AUSILIO DEI SERVIZI SOCIALI, ECCEZIONALMENTE PERIZIA.
- L'IMMATURITÀ È UNA **CONDIZIONE FISIOLÓGICA** DEL MINORE, DIVERSO DAL CONCETTO DI VIZIO DI MENTE CHE PURE È POSSIBILE RICONOSCERE NEI MINORI.
- L'IMMATURITÀ, COME IL VIZIO PARZIALE DI MENTE, SOGGIACCONO AL BILANCIAMENTO EX ART. 69 C.P.

COME L'AVVOCATO ENTRA IN COMUNICAZIONE COL MINORE

- IL RAPPORTO COI GENITORI: NOI NON SIAMO IL LORO DIFENSORE!
- LA NOMINA È UN ATTO PERSONALISSIMO DEL MINORE
- LINGUAGGIO SEMPLICE E ASCOLTO EMPATICO
- TENER CONTO DELLA IMMATURITÀ: I MINORI TENDONO A SOTTOSTIMARE IL RISCHIO (NEL GIOCO DELLA ROULETTE RUSSA, DEVO PROPRIO ESSERE SFIGATO?), CONFONDONO PAURA E RABBIA, DIPENDONO PIÙ FACILMENTE DALLE RELAZIONI, EMPATIZZANO PIÙ FACILMENTE COL GRUPPO DEI PARI E MENO CON GLI ADULTI
- SPIEGARE IL SENSO EDUCATIVO DEL PROCESSO E LE CONSEGUENTI SCELTE DIFENSIVE: NON SI «RESISTE» MA SI DIMOSTRA DI ESSERE MATURATI



ALCUNI FENOMENI SOCIALI DA CONOSCERE

- LE BABY GANG
 - LA VIOLENZA DI GENERE TRA MINORI
 - IL CYBERBULLISMO
 - I FIGLI «NON VISTI»
 - IL DISAGIO SOCIALE E LA DISPERSIONE SCOLASTICA
- 

IL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 1 – L'AVVOCATO

L'AVVOCATO TUTELA, IN OGNI SEDE, IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ, L'INVIOLABILITÀ E L'EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA, ASSICURANDO, NEL PROCESSO, LA REGOLARITÀ DEL GIUDIZIO E DEL CONTRADDITTORIO. (...)

ART. 9 – DOVERI DI INDIPENDENZA E LEALTÀ

L'AVVOCATO DEVE ESERCITARE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON INDIPENDENZA, LEALTÀ, CORRETTEZZA, PROBITÀ, DIGNITÀ, DECORO, DILIGENZA E COMPETENZA, TENENDO CONTO DEL RILIEVO COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA (...).

IL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 10 – DOVERE DI FEDELITÀ

L'AVVOCATO DEVE ADEMPIERE FEDELMENTE IL MANDATO RICEVUTO, SVOLGENDO LA PROPRIA ATTIVITÀ A TUTELA DELL'INTERESSE DELLA PARTE ASSISTITA E NEL RISPETTO DEL RILIEVO COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA.

ART. 12 – DOVERE DI DILIGENZA

L'AVVOCATO DEVE SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ CON COSCIENZA E DILIGENZA, ASSICURANDO LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.



IL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 13 – DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

L'AVVOCATO È TENUTO, NELL'INTERESSE DEL CLIENTE E DELLA PARTE ASSISTITA, ALLA RIGOROSA OSSERVANZA DEL SEGRETO PROFESSIONALE E AL MASSIMO RISERBO SU FATTI E CIRCOSTANZE IN QUALSIASI MODO APPRESE NELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO, NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E COMUNQUE PER RAGIONI PROFESSIONALI.

ART. 14 – DOVERE DI COMPETENZA

L'AVVOCATO, AL FINE DI ASSICURARE LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, NON DEVE ACCETTARE INCARICHI CHE NON SIA IN GRADO DI SVOLGERE CON ADEGUATA COMPETENZA.



IL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 15 – DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE CONTINUA

L'AVVOCATO DEVE CURARE COSTANTEMENTE LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE, CONSERVANDO E ACCRESCENDO LE CONOSCENZE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE E A QUELLI DI ATTIVITÀ PREVALENTE.

PER SVOLGERE IL RUOLO DEL DIFENSORE D'UFFICIO PENALE MINORILE LA **NORMA ORDINARIA (ART. 15 D.L.VO 272/1989)** RICHIEDE UNA SPECIFICA PREPARAZIONE, RAGGIUNTA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO NON SALTUARIO DELLA PROFESSIONE AVANTI LE AUTORITÀ MINORILI O LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO

IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

ART. 118 TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA

È PREVISTO IL PAGAMENTO «DIRETTO» DEL DIFENSORE D'UFFICIO DEL MINORE SINO AL PERMANERE DELLA SUA MINORE ETÀ.

AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, LO STATO RECUPERA IMMEDIATAMENTE DAL NEO-MAGGIORENNE QUANTO PAGATO AL DIFENSORE.

COSTITUISCE ILLECITO DEONTOLOGICO RICHIEDERE COMPENSI AI GENITORI.

OPPORTUNO VALUTARE SE IL NUCLEO FAMILIARE È AMMISSIBILE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PRESENTARE SE DEL CASO LA DOMANDA.

TUTTI PRONTI A DIFENDERE I MINORI?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

cristina@avvocatorey.it